

(N. 65)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1948

Aumento di pene pecuniarie per contravvenzioni
a norme di polizia in materia di bonifica

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, concernente modificazioni al Codice penale ed al Codice di procedura penale, e all'articolo 7, comma secondo, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, col quale si apportano aumenti alle sanzioni pecuniarie in materia penale, escludendo la loro applicazione alle pene proporzionali, non sono estendibili al punto 3° dell'articolo 143 del regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

Pertanto, l'ammenda di lire 0,50 per capo di bestiame piccolo e di lire 5 per capo di bestiame grosso, che pascolino abusivamente sugli argini dei canali di bonifica, sia pure quadruplicata in base all'articolo 4 del decre-

to legge 27 ottobre 1927, n. 2312, non è stata adeguata al valore attuale della moneta, e resta assolutamente irrisoria in confronto al valore attuale dei prodotti erbosi che dall'anno 1904 hanno subito un *plus valore* di oltre cento volte.

Tenendo conto anche di quest'ultima considerazione, è stato predisposto — di concerto col Ministero di grazia e giustizia — l'unito disegno di legge col quale viene riprodotta integralmente la norma dell'articolo 143, n. 3, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, modificata solo nell'importo dell'ammenda.

Il limite minimo di essa è di poco superiore al minimo stabilito dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, mentre il limite massimo è contenuto in misura inferiore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 143, n. 3, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, è così modificato:

« 3°) l'ammenda da lire cento a lire mille, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.

« L'ammenda non può in nessun caso essere minore di lire duecento, nè, qualunque sia il numero delle bestie, superiore a lire sessantamila ».